

Art. 189 Perizia di un arbitratore

¹ Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.

² Per la forma dell'accordo fa stato l'articolo 17 capoverso 2.

³ La perizia dell'arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:

- a. le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico;
- b. nei confronti dell'arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e
- c. la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata.

Designazione di un arbitratore - competenza

Un'autorità giudiziaria competente non può essere surrogata da un'altra, nemmeno ove le parti abbiano previsto contrattualmente di far designare l'arbitratore, in caso di disaccordo, non dal giudice di merito competente per territorio, bensì da altre autorità giudiziarie, come nella fattispecie il presidente del Tribunale d'appello. Poiché in concreto nessuna norma abilita il presidente del Tribunale d'appello a sostituirsi al giudice ordinario, l'istanza di nomina di un arbitratore (art. 189 cpv. 1 CPC) va proposta al giudice di merito competente per territorio (c. 3).

Presidente del Tribunale di appello (TI) 21.2011.3 del 5.1.2012 in RtiD II-2012 p. 878